

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 554

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, PIGLIARU, e dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, SPANU, di concerto con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, ERRIU

il 16 ottobre 2018

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio) e alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994))

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si propone di intervenire sull'organizzazione dell'Amministrazione regionale per renderla maggiormente conforme ai principi cardine degli interventi ad oggi effettuati, quali la razionalizzazione delle competenze e la semplificazione amministrativa, al fine di creare condizioni strutturali idonee ad assicurare l'efficacia e l'efficienza amministrativa, ostacolate spesso dalla parcellizzazione delle competenze amministrative, nonché dalla rigidità della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale.

Nel merito, l'articolo 1 modifica la competenza della procedura di erogazione delle Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio, attualmente in capo all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, attribuendola all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica in virtù delle funzioni amministrative da quest'ultimo esercitate ai sensi dell'articolo 13, lettere e) ed f), della legge regionale n. 1 del 1977.

L'articolo 2 attribuisce la competenza in materia di pubblicazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento, attualmente in capo all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione alla Presidenza, in virtù della attinenza e complementarietà con le competenze della Direzione generale della centrale regionale di committenza.

L'articolo 3 contiene la disposizione finanziaria e prevede che dall'applicazione del presente disegno di legge non possono conseguire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in

quanto le modifiche organizzative proposte trovano copertura nell'ambito delle risorse già stanziare per le medesime finalità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio) e alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994))".

Relazione sugli oneri finanziari

Dall'applicazione del presente disegno di legge non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le modifiche organizzative proposte negli articoli 1 e 2 trovano copertura nelle risorse già stanziare per lo svolgimento delle funzioni oggetto di riorganizzazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del**

Oggetto	Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio) e alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994))".
Proponente	Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione
Testo analizzato del 27 settembre 2018	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge non è stato sottoposto ad esame preliminare

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge interviene modificando l'art. 2 della legge regionale n. 21 del 1998 e l'art. 69 della legge regionale n. 2 del 1994.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Nessuna.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione delle disposizioni vigenti sono corrette.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si valuti la necessità di esplicitare il contenuto del disegno di legge nel titolo della stessa al fine di renderlo comprensibile al lettore senza la lettura del contenuto.

Per ulteriori considerazioni si veda la sezione "testo alternativo".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

“Modifiche alla legge regionale **Legge Regionale** 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio) e alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994))”.

Art. 1

Procedure per l'erogazione degli indennizzi. Modifica dell'articolo 2 legge regionale n. 21 del 1998

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale **3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio)** le parole “Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione” sono sostituite dalle seguenti “Assessorato degli **enti locali, finanze e urbanistica**”.

Art. 2

Competenze in materia di pubblicazioni. Modifica dell'articolo 69 della legge regionale n. 2 del 1994

1. Nel comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale **29 gennaio 1994, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994))** le parole “e pubblicazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento” sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 2 del 1994 è inserito il seguente **comma**: “**1-bis**. La competenza in materia di pubblicazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento è attribuita alla Presidenza della Regione”

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifica dell'articolo 2
legge regionale n. 21 del 1998
(Procedure per l'erogazione degli indennizzi)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio) le parole "Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione" sono sostituite dalle seguenti "Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica".

Art. 2

Modifica dell'articolo 69
della legge regionale n. 2 del 1994
(Competenze in materia di pubblicazioni)

1. Nel comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)) le parole "e pubblicazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 2 del 1994 è inserito il seguente:

"1 bis. La competenza in materia di pubblicazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento è attribuita alla Presidenza della Regione."

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.